

Hermes



INPS.HERMES.04/03/2010.0006512

Tipo Messaggio
Standard

Classificazione
Varie...

Destinatari
ALL

Mittente

0005___/D.C. Prestazioni a sostegno del reddito

Ufficio

Vice Direzione

**Messaggio N. 006512 del 04/03/2010
14.02.47**

[Inizio Pagina](#) [Vai Fine Testo](#)

Oggetto: Sentenza Corte Costituzionale n. 19/2009. Inclusione del figlio convivente nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario di cui all'art. 42, 5° co., del D. Lgs. n. 151/2001. Chiarimenti sul concetto di convivenza
Testo

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Ai Direttori delle
Strutture Periferiche

OGGETTO: Sentenza Corte Costituzionale n. 19/2009. Inclusione del figlio convivente nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario di cui all'art. 42, 5° co., del D. Lgs. n. 151/2001. Chiarimenti sul concetto di convivenza.

In occasione dell'estensione al figlio **convivente** del beneficio in oggetto, così come disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 19 del 26/01/2009, con messaggio n. 19583 del 02/09/2009 sono state fornite alcune indicazioni in ordine alla verifica del requisito della **convivenza**, ritenendo, sulla scorta di un parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'uopo interpellato, che si dovesse far riferimento, in via esclusiva, alla residenza ex art. 43 c.c. e non al domicilio.

A seguito di segnalazioni pervenute al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di reiezione di domande per la mancanza del requisito della coabitazione, nello stesso appartamento, pur avendo il

richiedente la residenza nello stesso Comune, stesso indirizzo (identità di stabile e numero civico) del disabile da assistere, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto di chiarire come debba essere interpretato il concetto di convivenza.

Infatti, con lettera circolare B/2010 del 18/02/2010, il Ministero, in riferimento alla sentenza n. 19/09 del 26/01/2009, precisa che, in virtù del fine perseguito dalla normativa, cioè la tutela psico-fisica del disabile, la residenza nel medesimo stabile, ma in interni diversi, non pregiudica l'effettività e continuità dell'assistenza al genitore disabile.

Pertanto, alla luce delle sopravvenute indicazioni ministeriali, l'accertamento del requisito della "convivenza", nei casi di specie, dovrà essere effettuato attenendosi a tali indicazioni, ritenendosi condizione sufficiente solo la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, ma non anche nello stesso interno (appartamento).

Il Direttore centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito
Ruggero GOLINO